deberti jacchia

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: riforma in dirittura di arrivo?

25/10/2018 DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI

Orsola Galasso

Nei giorni scorsi il Ministero della Giustizia ha licenziato e trasmesso ai Ministeri dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme alla relativa relazione illustrativa, lo schema del decreto legislativo recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Lo schema di decreto - redatto in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 (**L. 155/2017**) recante, come è noto, "*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*" (c.d. riforma Rordorf) – si compone di 390 articoli suddivisi in quattro parti:

- Parte I: Codice della crisi e dell'insolvenza (Artt. 1 – 373)
- Parte II: Modifiche al codice civile (Artt. 374 – 383)
- Parte III: Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (Artt. 384 – 387)
- Parte IV: Disposizioni finali e transitorie (Artt. 388 – 390).

Il decreto, come ricorda l'*incipit* della relazione illustrativa, nasce dall'esigenza - ormai indifferibile - di riformare la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali in modo sistematico ed organico, superando l'approccio "emergenziale" che ha caratterizzato, troppo spesso, gli interventi degli ultimi anni.
Obiettivo della riforma, evidenzia la relazione, è quello di soddisfare imprescindibili esigenze di certezza del diritto, che postulano un sufficiente grado di prevedibilità della decisione del giudice, ed il miglioramento dell'efficienza del sistema economico al fine di renderlo più competitivo anche nel confronto del contesto internazionale.

Il decreto rappresenta, dunque, un quadro normativo unitario che detta, in primo luogo, i principi giuridici guida dell'intera materia, destinati, come tali, a costituire il punto di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le necessarie differenziazioni, dovute alla specificità delle diverse situazioni in cui l'insolvenza può manifestarsi.
Sempre in quest'ottica – ricorda la relazione illustrativa - sono state definite anche alcune nozioni fondamentali: *in primis* quella (nuova) di "*crisi*" intesa come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*" (Art. 2 co. 1 lett. a)) e quella di "*insolvenza*" per la quale si è attinto alla nozione, ampiamente collaudata, di "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" (Art. 2 co. 1 lett. b)).
Sempre sul piano definitorio, il decreto, conformandosi a quanto richiesto dalla L. 155/2017, ha altresì sostituito il termine "*fallimento*" con l'espressione "*liquidazione giudiziale*", allineandosi, sul punto, alla tendenza già invalsa in altri ordinamenti europei di *civil law* (tra cui Francia, Germania e Spagna)
Ciò nella consapevolezza, già evidenziata dalla Commissione Rordorf, del discredito sociale ed economico che si accompagna alla parola "fallimento" e che induce spesso gli imprenditori in difficoltà a nascondere il proprio *status* anche quando tali difficoltà sono solo la conseguenza di un momento "sfortunato", come la relazione illustrativa ricorda.

In alcuni punti lo schema di decreto si discosta dagli schemi dei tre decreti legislativi elaborati dalla Commissione Rordorf in attuazione della delega di cui alla L. 155/2017 e consegnati al Ministro della Giustizia a fine 2017.

In particolare, lo schema di decreto:

- apporta alcune modifiche alle disposizioni in tema di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (una delle principali novità della riforma), ossia le procedure stragiudiziali finalizzate ad anticipare l'emersione della crisi per consentire una rapida analisi delle sue cause e, all'occorrenza, ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti finalizzati al raggiungimento di un accordo con i creditori.
  Diversamente da quanto previsto dagli schemi elaborati dalla Commissione Rordorf, lo schema di decreto infatti (i) prevede la possibilità per l'impresa interessata di contestare gli indici di squilibrio sintomatici della "crisi" e (ii) innalza, in misura significativa, le soglie oltre le quali "scattano" a carico dei creditori pubblici qualficati (ossia Agenzia delle entrate, INPS e Agente della riscossione delle imposte) gli oneri di segnalazione;
- amplia, generalizzandolo, l'obbligo del Pubblico Ministero di presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, prevedendolo in tutti i casi in cui il pubblico ufficiale ha notizia di uno stato di insolvenza, diversamente da quanto disposto dallo schema elaborato dalla Commissione Rordorf che lo imponeva in casi specifici e
- apporta alcune modifiche anche alle disposizioni sul "nuovo" concordato preventivo elaborate dalla Commissione Rordorf. In particolare: (i) reintroduce l'obbligo dell'attestazione del professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali dichiarati dal ricorrente e la fattibilità del piano proposto (attestazione che, nello schema elaborato dalla Commissione Rordorf, era stata "declassata" a documento facoltativo) e (ii) prevede quale condizione per l'ammissione al concordato con continuità aziendale il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno il trenta per cento di quelli in forza al momento del deposito del piano, per i successivi due anni (condizione non prevista dal testo licenziato dalla Commissione Rordorf).

Ai sensi dell'Art. 388 del decreto, il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza entrerà in vigore decorsi

diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui agli Artt. 27, co. 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale anche le disposizioni riguardanti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
L'esame e l'approvazione dello schema del decreto da parte del Consiglio dei Ministri è atteso per fine mese.
Salvo sorprese, dovrebbe quindi mancare davvero poco all'avvio di quella che, per alcuni aspetti, può considerarsi una vera rivoluzione copernicana del diritto fallimentare italiano.

Orsola Galasso

ASSOCIATE

o.galasso@dejalex.com

+39 02 72554.1

Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com